

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 MISURE di INVESTIMENTO

Riferimenti giuridici

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo

e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 807/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 907/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Definizioni

Bando Pubblico: atto formale con il quale la Giunta provinciale indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un'Operazione, definisce le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica, tra l'altro, le modalità di accesso, quelle di selezione, la dotazione finanziaria, le percentuali di contribuzione, i vincoli e le limitazioni.

Fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503. Il FA rappresenta il modello tecnico-organizzativo di riferimento che consente

di fornire una struttura organica e coerente delle informazioni proprie di un'azienda agricola. Costituisce un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che individuano l'azienda agricola. Esso è essenzialmente una banca dati informatica (FA elettronico) che si concretizza in un documento cartaceo. Il FA è unico per ciascuna azienda a livello di territorio nazionale.

CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA.

Domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno.

Domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso a titolo di anticipo, acconto (stato avanzamento lavori) e saldo.

FEASR: il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è lo strumento finanziario comunitario che, agendo in modo complementare alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della Politica Agricola Comune, è finalizzato alla promozione dello sviluppo rurale.

PSRN (Programma di Sviluppo Rurale nazionale): lo sviluppo rurale sarà attuato tramite un Programma di Sviluppo Rurale nazionale congiuntamente ai programmi regionali/provinciali. Nel caso dell'Italia, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni – delibera del 16 gennaio 2014 - ha evidenziato l'esigenza di predisporre un Programma di Sviluppo Rurale per attuare alcune misure di livello nazionale in tema di:

- investimenti irrigui;
- strumenti di gestione del rischio;
- miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità animale;
- rete rurale nazionale.

Comitato di Monitoraggio/Sorveglianza: istituito ai sensi dell'art. 73 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, si accerta dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa comunitaria. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della Decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisce un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'Autorità di Gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma.

Costo totale: l'importo totale ammissibile dell'intervento per il quale è richiesto l'aiuto.

Siap: Sistema Informativo Agricolo Provinciale.

Misura: serie di Operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi di cui alle sei Priorità del Programma di Sviluppo Rurale.

Operazione: l'operazione nel contesto della domanda di aiuto è un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle Strutture Responsabili

sulle Misure/Operazioni, sotto la loro responsabilità, e che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate.

Codice Unico di Progetto/operazione: è il codice identificativo della pratica che dovrebbe essere generato automaticamente dal Sistema informativo gestionale al momento del caricamento della domanda nel SIAP e identifica in maniera univoca l'Operazione. Il Codice Unico di Progetto (CUP) deve essere riportato, sia dall'Amministrazione che dal Beneficiario, nei documenti inerenti l'operazione stessa, utili alla tracciatura finanziaria.

Beneficiario: operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'esecuzione delle Operazioni o destinatario dell'aiuto. E' il soggetto che può accedere al sistema agevolativo se in possesso di determinati requisiti fissati dalla Misura/Operazione e dal bando (forma giuridica, forma associativa, settori, limiti dimensionali, ecc.).

Misure connesse alla superficie o agli animali: misure per le quali il sostegno si basa sulla superficie dichiarata o sulle unità di bovino adulto (UBA), con riferimento specifico alle misure 10, 11 e 13.

Misure di investimento: misure diverse da quelle connesse alla superficie o agli animali e che comportano interventi riguardanti beni mobili, immobili o immateriali.

Dichiarazioni sostitutive: ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e seguenti del DPR n. 445/2000, per dichiarazioni sostitutive si intendono:

- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni quali dichiarazioni di stati, qualità personali e fatti, elencati nell'articolo 46 del DPR 445/2000, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni;
- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, quali dichiarazioni di tutti gli stati, qualità personali e fatti non previsti fra le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e che riguardano la sfera di conoscenza personale dell'interessato, sottoscritte dallo stesso e prodotte sempre in sostituzione dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR nr. 445/2000.

Premessa

Le presenti disposizioni disciplinano, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo del 17 settembre 2013, le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento (di seguito denominato PSR).

Il PSR, redatto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo del 17 settembre 2013, è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) n. 5377 del 3 agosto 2015 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1487 di data 31 agosto 2015.

Il presente Regolamento stabilisce inoltre la ripartizione e la separazione delle funzioni fra l'Autorità di Gestione (di seguito ADG) del PSR e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del programma per il periodo 2014/2020.¹

¹ Articolo 65 comma 3) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Si definisce altresì lo schema procedurale per la gestione delle domande di aiuto relative all'attuazione delle Misure/Operazioni del PSR ed in particolare i seguenti aspetti:

- caratteristiche dei bandi pubblici: elementi minimi che deve contenere un bando;
- modalità per la presentazione delle domande di aiuto;
- requisiti e condizioni di ammissibilità comuni alle diverse misure del PSR;
- criteri di ammissibilità ed eleggibilità delle spese.

Le presenti disposizioni non riguardano le Misure a premio, anche definite "Misure connesse alla superficie e/o animali" che saranno attivate con proprie procedure. Esse riguardano esclusivamente le Misure ad investimento ovvero quelle previste dal Titolo IV - Articolo 46 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione².

L'ADG si riserva la facoltà di definire, con specifici provvedimenti, ulteriori disposizioni necessarie allo svolgimento dei procedimenti di attuazione del PSR.

Soggetti coinvolti

L'attuazione del PSR prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- a) ADG: è il Servizio Politiche Sviluppo Rurale. Ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma. Il Servizio Politiche Sviluppo Rurale (S174) svolge anche funzioni istruttorie tipiche delle Strutture Responsabili di Misure/Operazione.
- b) Strutture Responsabili di Misura/Operazione (S164-S174-S044-S175-D330): i servizi provinciali competenti nella predisposizione delle proposte di bando e nella gestione delle istruttorie relative alle domande di aiuto presentate dai richiedenti. Svolgono anche il coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori.
- c) Referente per Operazione: sarà cura delle Strutture Responsabili nominare un referente per Operazione, con la funzione di stimolare un'attuazione corretta, efficace ed efficiente dell'Operazione e di presidiare il rispetto della conformità dell'attuazione alle prescrizioni del bando in raccordo con la Strutture Responsabili, con l'ADG e con l'Organismo Pagatore APPAG.

La Tabella sotto riportata evidenzia per singola Misura/Operazione la Struttura Responsabile per Operazione.

² Titolo IV misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Articolo 46 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione: Il presente titolo si applica alle spese sostenute per le misure di cui agli articoli da 14 a 20, all'articolo 21, paragrafo 1, con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all'articolo 27, all'articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 20, all'articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

| Struttura Responsabile | Misura | Operazione |
|---|---|--|
| Servizio Politiche Sviluppo Rurale (S174) | 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione | 1.1.1. Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 1.1.2. Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione |
| | 2 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole | 2.1.1. Supporto per la fornitura di servizi di consulenza |
| | 16 Cooperazione | 16.1.1 Gruppi operativi nell'ambito dei PEI |
| | 19 Leader | 19 Leader |
| | 20 Assistenza tecnica | 20 Assistenza tecnica |
| Servizio Agricoltura (S164) | 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali | 4.1.1 Investimenti nelle aziende agricole 4.2.1. Trasformazione dei prodotti agricoli 4.3.1. Viabilità agricola e infrastrutture tecnologiche 4.3.3. Irrigazione 4.3.4 Bonifica |
| | 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese | 6.1.1 Giovani agricoltori 6.4.1 Investimenti per la diversificazione relativi all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile |
| | 10 Pagamenti agro- climatico –ambientali | 10.1.1 Gestione dei prati: miglioramento della biodiversità di prati da sfalcio tramite l'estensivizzazione degli allevamenti 10.1.2 Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio 10.1.3 Allevamento di razze animali minacciate di estinzione 10.1.4 Coltivazione di specie vegetali minacciate di erosione genetica |
| | 11 Agricoltura biologica | 11.1.1 Sostegno all'introduzione del metodo biologico 11.2.1 Mantenimento del metodo biologico |
| Servizio Foreste e Fauna (S044) | 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici | 13.1.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane |
| | 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali | 4.3.2. Viabilità forestale 4.4.1. Recupero habitat in fase regressiva 4.4.2. Recinzioni tradizionali in legno, risanamento di recinzioni in pietra, prevenzione di danni da grandi carnivori |

| | | |
|--|--|---|
| | 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste | 8.5.1. Interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e compositivo non remunerativi 8.6.1 Sostegno agli investimenti per l'acquisto di mezzi e attrezzature forestali |
| Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette (S175) | 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 16 Cooperazione | 4.4.3. Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico 7.1.1. Sostegno per la stesura ed aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali 7.5.1 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazioni turistiche 7.6.1. Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale 16.5.1. Progetti collettivi a finalità ambientale |
| Dipartimento Mobilità e Infrastrutture (D330) | 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali | 7.3.1. Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga |

d) Organismo Pagatore (OP): riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Per il PSR della PAT è l'Agenzia provinciale per i pagamenti (di seguito APPAG) essa esercita le funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti relativi al PSR. Talune funzioni di competenza di APPAG, tra cui i controlli possono essere attribuite ad altri soggetti denominati Organismi Delegati.

e) Gruppo di Azione Locale (GAL): soggetto responsabile della gestione della Misura 19 "Leader". E' composto da soggetti pubblici e privati con prevalenza decisionale di questi ultimi.

f) Organismo di Certificazione: ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 è la Società Deloitte & Touche Spa.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) gestisce il Programma di Sviluppo Rurale nazionale³. Con le seguenti misure di intervento:

- Investimenti in infrastrutture irrigue (misura 4.3.)
- Cooperazione (misura 16):
 - o Cooperazione 16.2.A –sviluppo di nuovi processi di cooperazione per la biodiversità zootecnica.
 - o Cooperazione 16.2.B – per la creazione di un sistema di gestione unitario per la biodiversità zootecnica.
- Gestione del rischio (misura 17):

³ Nella programmazione 2014-2020 ci sarà una novità assoluta rispetto al passato: lo sviluppo rurale sarà attuato anche tramite un Programma di Sviluppo Rurale), congiuntamente a programmi regionali. L'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2014 ha previsto di destinare 18,6 miliardi di euro all'attuazione dei programmi regionali e 2,2 a misure nazionali, in quattro linee di intervento: gestione del rischio, infrastrutture irrigue, biodiversità animale e rete rurale nazionale.

Da questo punto di vista, la prossima programmazione 2014-2020 vedrà la coesistenza di un Programma Rurale nazionale, insieme ai tradizionali 21 Psr regionali.

Le precedenti programmazioni (2000-2006 e 2007-2013) non avevano mai consentito la compresenza di Psr regionali e nazionali, ad eccezione della rete rurale nazionale. In totale, le misure nazionali assorbono 2,4 miliardi di euro, pari al 10,74% della spesa pubblica per lo sviluppo rurale.

- Operazione 17.1 assicurazione del raccolto degli animali e delle piante- premio assicurativo.
- Operazione 17.2 fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali.
- Operazione 17.3 strumento di stabilizzazione del reddito.

Nella programmazione 2007-2013, la gestione del rischio (assicurazioni agevolate e fondi di mutualizzazione) faceva parte del primo pilastro della PAC (articolo 68 Reg. (CE) n. 73/2009), nella programmazione 2014-2020 farà parte del PSR nazionale.

- Programma per la costituzione ed il funzionamento della Rete Rurale nazionale.

Il MIPAAF, in attuazione dell'articolo 65.1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è competente nella definizione delle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014 -2020".

Principi generali

Al fine di garantire il principio della separazione delle funzioni, le attività da svolgere per l'autorizzazione delle domande sia di aiuto che di pagamento prevedono che:

- il funzionario che, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 809/2014, effettua i controlli amministrativi in fase di istruttoria sulla domanda di aiuto sia diverso da chi effettua i controlli sulla domanda di pagamento;
- il funzionario che svolge i controlli in loco a campione, ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) n. 809/2014, non deve aver partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione effettuati ai sensi dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014;
- le attività e i controlli sopra indicati dovranno essere verificati da un funzionario di grado superiore che visiterà i verbali (istruttoria, liquidazione, controllo in loco ed ex-post). Il controllo deve essere tracciato mediante la compilazione di una check list ed inserito a sistema.

Bandi pubblici

La presentazione delle domande di aiuto per l'accesso ai benefici previsti dal PSR a valere su tutte le Operazioni avviene a seguito di pubblicazione di bandi pubblici a scadenza e graduatoria chiusa.

Contenuto minimo dei bandi

I bandi di Operazione dovranno individuare almeno i seguenti elementi minimi:

- a) indicazione della Misura/Operazione a cui è possibile aderire;
- b) area territoriale di applicazione;
- c) le modalità, i termini per la presentazione delle domande di aiuto e la documentazione da allegare;

- d) i requisiti di ammissibilità dei beneficiari e delle Operazioni (tipologia di soggetti e condizioni soggettive di accesso);
- e) i criteri di selezione delle domande di aiuto adottati per la formazione delle graduatorie di ammissibilità⁴;
- f) il procedimento per la formazione della graduatoria;
- g) i costi ammissibili⁵;
- h) le tipologie e l'intensità dell'aiuto;
- i) le modalità e i termini di attuazione delle Operazioni;
- j) gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario⁶;
- k) lo stanziamento totale di risorse disponibili per il finanziamento delle domande di aiuto a valere sul bando;
- l) le modalità di rendicontazione degli aiuti.

I fondi messi a bando per ciascuna Misura/Operazione sono assegnati sulla base della posizione assunta dalla domanda in graduatoria seguendo l'ordine decrescente fino all'esaurimento dei fondi disponibili per il bando di riferimento.

Gli interventi ammissibili a finanziamento devono essere indicati precisamente nel bando secondo una codificazione unica che permetta il loro inserimento nel Sistema informatico.

I criteri di ammissibilità e di selezione devono essere formulati in modo tale che siano verificabili (ricostruibili) sia nel momento della presentazione della domanda di aiuto che in sede di domanda di pagamento finale o di eventuali controlli successivi.

Tutti i bandi prima di essere approvati dalla Giunta provinciale devono essere visionati dall'ADG che dovrà rilasciare un parere. Tale parere sarà vincolante per gli aspetti disciplinati dal presente regolamento.

I bandi devono essere pubblicati sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e sono divulgati attraverso il sito internet: <http://www.psr.provincia.tn.it>

La pubblicazione e la divulgazione devono garantire che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti ed in particolare alle:

- a) opportunità di finanziamento nell'ambito del PSR;
- b) procedure amministrative da seguire;
- c) procedure di esame delle domande di finanziamento;
- d) condizioni di ammissibilità e ai criteri di selezione e valutazione dei progetti sovvenzionabili;
- e) indicazione delle persone o dei contatti a livello provinciale e/o locale in grado di spiegare il funzionamento del PSR e i criteri per la selezione e la valutazione delle domande di aiuto e delle operazioni sovvenzionabili;

⁴ Articolo 49 "Selezione degli interventi" del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

⁵ Articolo 60 "Ammissibilità delle spese" del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

⁶ in particolare è necessario che i beneficiari siano, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento.

- f) responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico circa le finalità dell'intervento e il sostegno del FEASR al funzionamento;
- g) procedure per l'esame dei reclami a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.⁷

Modalità di presentazione domanda di aiuto

Per l'adesione ad uno o più dei regimi di aiuto attivati con le Misure di Investimento del PSR, il soggetto interessato presenta una domanda di aiuto per ciascuna delle Misure/Operazioni cui intende aderire, nei termini prescritti dalla deliberazione di approvazione del bando.

La domanda di aiuto dovrà essere presentata utilizzando uno specifico modello.

Essa esplicita la volontà del richiedente ad accedere ai regimi di sostegno attivati con le Misure/Operazioni del PSR e indica tutte le informazioni in questa richieste.

La domanda di aiuto potrà essere presentata esclusivamente e solamente dalle aziende che hanno costituito e aggiornato il fascicolo aziendale.⁸

Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agro-alimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la pubblica amministrazione centrale o provinciale.

I dati contenuti nel fascicolo aziendale saranno utilizzati per la compilazione delle domande di aiuto.

Nelle more dell'attivazione delle procedure per la raccolta telematica delle domande e per l'apposizione della firma digitale e comunque, in presenza di documentazione allegata, la domanda va compilata, stampata, sottoscritta ed inviata o consegnata a mano alla Struttura Responsabile dell'Operazione e/o all'ufficio attuatore competente ed in base all'ubicazione territoriale degli investimenti da realizzare entro la scadenza indicata nel bando.

Ciascuna domanda di aiuto deve essere formulata in modo organico e funzionale, la documentazione deve essere valida dal punto di vista tecnico, economico e finanziario. Le operazioni per cui si richiede l'aiuto devono essere idonee al conseguimento degli obiettivi fissati dal richiedente in sintonia con gli obiettivi della Misura.

La domanda riporta l'ammontare della spesa prevista per l'Operazione che non può subire successivamente modifiche in aumento.

La documentazione indicata nel bando come essenziale per l'espletamento della fase istruttoria deve essere presentata unitamente alla domanda di aiuto, pena la mancata ricevibilità della domanda.

Nelle Misure di investimento la domanda di aiuto presentata in copia cartacea fuori temine è inammissibile.

Il numero identificativo di domanda (ID domanda) generato in automatico dal SIAP consentirà di individuare univocamente l'operazione e la domanda in tutto il suo iter.

Se non diversamente specificato nel bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente alla data di presentazione delle domande di aiuto. I dati per la compilazione della

⁷ Vedi Allegato III "Informazione e pubblicità di cui all'articolo 13" del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

⁸ Vedi Manuale dell'Organismo pagatore relativo al Fascicolo aziendale approvato con determinazione del Direttore dell'Organismo Pagatore.

domanda dovranno essere corrispondenti, laddove possibile, a quelli del fascicolo aziendale validato.

Al fine di evitare disparità di trattamento tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni di condizioni sensibili alla formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto non saranno tenute in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio in incremento, mentre ne potranno determinare una diminuzione.

Salvo quanto diversamente stabilito dal PSR e dalla Giunta provinciale non è consentito il finanziamento di operazioni che prevedano la loro realizzazione fisica in territori extra-provinciali.

Ritiro della domanda di aiuto e altre dichiarazioni

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione una domanda di aiuto, di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro deve essere protocollato dalla Struttura Responsabile e inserito nel SIAP.

Se la Struttura Responsabile, l'ADG, l'APPAG e/o qualsiasi altro Organismo di Controllo ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nelle domande di aiuto e/o in altre dichiarazioni o se l'autorità competente ha comunicato al richiedente l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri delle domande con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

I ritiri delle domande e/o dichiarazioni riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Modifica delle domande di aiuto

Come previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.⁹

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che deve essere presentata alla Struttura Responsabile.

Semplificazione delle procedure¹⁰

⁹ Articolo 4 "Correzione e adeguamento di errori palesi" del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

¹⁰ Articolo 11 "Semplificazione delle procedure" del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

Salvo ove diversamente disposto dai Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 o dal Regolamento di esecuzione n. 809/2014, le comunicazioni di qualsiasi tipo effettuate dal beneficiario alle autorità e viceversa, sono trasmesse per via elettronica, a condizione che ciò non comporti alcuna discriminazione tra i beneficiari e che siano adottate le misure necessarie per garantire, in particolare, che:

- a) il beneficiario sia identificato in modo inequivocabile;
- b) il beneficiario soddisfi tutti i requisiti previsti nell'ambito della misura di sviluppo rurale in questione;
- c) i dati trasmessi siano affidabili ai fini della corretta gestione della misura di sviluppo rurale in questione;
- d) tutti i documenti di accompagnamento che non sia possibile trasmettere per via elettronica pervengano all'autorità competente entro gli stessi termini previsti per le domande inoltrate per via non elettronica.

Costituzione del dossier della domanda

All'avvio del procedimento amministrativo sarà costituito per ogni domanda di aiuto, un fascicolo contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo. Il fascicolo conterrà:

- la domanda di aiuto firmata in originale e tutta la documentazione allegata, ove prevista;
- le eventuali domande di correzione, di variante, di cambio del beneficiario, di rinuncia, ecc.;
- la documentazione relativa all'attività istruttoria svolta (lettera di inizio procedimento, richieste di integrazione documenti, ecc.);
- i verbali relativi alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in situ, ecc.);
- la check-list che descrive sinteticamente i principali controlli effettuati sulla domanda, firmata dai responsabili delle diverse fasi del procedimento medesimo.

La copertina del fascicolo deve riportare:

- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUA e nominativo del richiedente;
- la Misura/Operazione del PSR a cui si riferisce la domanda di aiuto;
- la Struttura Responsabile.

Il fascicolo deve essere ordinato in modo da garantire la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione in esso contenuta.

L'archivio deve essere ordinato per singola Misura/Operazione e per l'anno di presentazione della domanda di aiuto. I fascicoli relativi alle singole domande devono essere inseriti nell'archivio dell'Operazione corrispondente e nell'anno di competenza.

E' indispensabile che l'archiviazione dei documenti avvenga in maniera organizzata, al fine di consentire una rapida ricomposizione della pratica (tracciabilità) e che siano poste in essere condizioni di sicurezza materiale dei documenti.

Criteria di selezione e formulazione delle graduatorie

L'articolo 49 del Regolamento UE n. 1305/2013, stabilisce che l'ADG definisca una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del Comitato di Sorveglianza¹¹. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

Redatto l'elenco delle domande ricevibili, la Struttura Responsabile di Misura/Operazione con proprio provvedimento (determinazione del Dirigente) da pubblicare sul sito istituzionale della Provincia approva la graduatoria delle domande di aiuto, con l'indicazione di quelle finanziabili e prende atto dell'elenco delle domande non ammesse.

La graduatoria verrà definita in osservanza dei due limiti di spesa pubblica sotto riportati:

- a. lo stanziamento totale di risorse disponibili per il finanziamento delle domande di aiuto indicato nel bando;
- b. il limite massimo di spesa prevista per l'Operazione in questione.

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto. L'omessa dichiarazione comporta la non considerazione della priorità e la mancata attribuzione del relativo punteggio. In fase di istruttoria tecnico – amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente. Le condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato ossia fino alla domanda di pagamento finale, salvo diversa disposizione della Giunta provinciale.

Controlli sulla domanda di aiuto

L'articolo 48 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione disciplina i controlli amministrativi da effettuare sulle Misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali vale a dire le Misure di investimento.

Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o

¹¹ Articolo 47 "Comitato di Sorveglianza" del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

nazionale o dal PSR, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. I controlli comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:

- a) l'ammissibilità del beneficiario;
- b) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- c) il rispetto dei criteri di selezione;
- d) l'ammissibilità dei costi dell'operazione, compresa la conformità alla categoria di costi o al metodo di calcolo da utilizzare quando l'operazione o parte di essa rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- e) per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione.

I controlli amministrativi comprendono procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

Ai sensi dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Tuttavia, l'autorità competente può decidere di non effettuare tali visite per ragioni debitamente giustificate, quali le seguenti:

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere;
- b) l'autorità competente ritiene che l'operazione consista in un investimento di piccola entità;
- c) l'autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento.

Certificazione Antimafia

Nel caso in cui l'importo del contributo/premio riconosciuto è superiore a Euro 150.000,00, la Struttura responsabile dell'istruttoria provvederà a richiedere al Commissariato del Governo competente per territorio certificazione informativa antimafia, ai sensi del D.lgs. n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.